

Pubblicato il 04/07/2017

Sent. n. 631/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2011, proposto dai signori Antonio Nucera e Sebastiano Santo Nucera, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio, in Reggio Calabria, via B. Buoizzi, 4;

contro

il Comune di Condofuri, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Callipo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Tuccio, in Reggio Calabria, via Palamolla 31;

sul ricorso numero di registro generale 613 del 2015, proposto dal signor Sebastiano Santo Nucera, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via B. Buoizzi, 4;

contro

il Comune di Condofuri, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Antonio Renna, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via C. Battisti 31;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 395 del 2011

del provvedimento prot. n. 1102648 del 9 marzo 2011 con cui il Comune di ha diffidato il Sig. Nucera Sebastiano Santo ed il Sig. Nucera Antonio "a demolire a proprie cura e spese, entro e non oltre 30 giorni le opere abusivamente realizzate" su area demaniale in prossimità della particella n. 200 del Foglio di mappa n. 52";

quanto al ricorso n. 613 del 2015:

della deliberazione n.52 del 28 aprile 2015 della Giunta Comunale del Comune di Condofuri di verifica dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione opere abusive in atti al prot. com. n. 1102648 del 9 marzo 2011".

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Condofuri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 31 dicembre 2001, l'Agenzia del Demanio – ufficio di Reggio Calabria – ha rilasciato al signor Antonio Nucera una concessione avente durata di sei anni, per l'uso agricolo di un 'relitto del torrente Amendolea', esteso circa ottomila metri quadrati, individuato nel nuovo catasto terreni del Comune di Condofuri al foglio di mappa n. 52, prospiciente la particella 200, e destinato dallo strumento urbanistico a «zona omogenea di tipo E (agricola)».

Con una istanza del 12 agosto 2006, il signor Nucera ha chiesto al Comune di Condofuri il rilascio di un permesso di costruire, per la realizzazione di un «fabbricato amovibile da destinare a ricovero mezzi agricoli e deposito».

Il Comune ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica in data 22 agosto 2006.

A seguito di un sopralluogo di data 24 febbraio 2011, una relazione – redatta dal dirigente dell'Area tecnica del Comune – ha evidenziato che:

- in loco è stata riscontrata la realizzazione di due manufatti abusivi e, in particolare, di un fabbricato di forma rettangolare, di circa 100 metri quadrati e destinato a civile abitazione, ed uno a forma di 'L' di circa 36 metri quadrati, destinato a deposito e ricovero di attrezzi;
- il signor Sebastiano Santo Nucera, presente al momento del sopralluogo, ha dichiarato di avere realizzato le opere abusive.

Col provvedimento n. 1102648 del 9 marzo 2011, il Comune ha diffidato il signor Antonio Nucera ed il signor Sebastiano Santo Nucera a demolire le opere abusivamente realizzate ed a ripristinare lo stato dei luoghi.

2. Col ricorso n. 395 del 2011, i signori Antonio Nucera e Sebastiano Santo Nucera hanno impugnato il provvedimento del 9 marzo 2011, chiedendone l'annullamento.

Con un articolato motivo, gli interessati hanno lamentato la sussistenza di vari profili di eccesso di potere (per contraddittorietà, travisamento de fatti, ingiustizia manifesta e violazione del principio di affidamento e di quello di proporzionalità), poiché:

- a) i manufatti abusivi sarebbero stati realizzati unicamente dal signor Antonio Nocera;
- b) il fabbricato destinato a civile abitazione dovrebbe essere considerato regolare, perché è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di data 22 agosto 2006 (che in quanto tale evidenzerebbe che vi è stata una specifica valutazione sulla liceità della realizzazione del manufatto);
- c) proprio il rilascio di tale autorizzazione comporterebbe la sussistenza di un legittimo affidamento e la buona fede sulla conformità del manufatto alla normativa edilizia ed evidenzerebbe una contraddittorietà dell'azione amministrativa;
- d) la mancata considerazione del rilascio della autorizzazione paesaggistica comporterebbe anche la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, dovendosi considerare non lesi i valori riguardanti le esigenze di salvaguardia dell'area;
- e) l'Amministrazione non ha tenuto conto della possibilità di sanare gli abusi.

3. Con verbale n. 1311029 del 18 settembre 2013, il Comune ha constatato l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione, emessa in data 9 marzo 2011.

La giunta comunale, con la delibera n. 52 del 28 aprile 2015, ha preso atto di tale verbale – rilevando che si tratta di un'area demaniale - ed ha attivato il procedimento volto alla demolizione delle opere abusive, quantificando il euro 13.304,14 le spese di demolizione.

4. Con il ricorso n. 613 del 2015, il signor Sebastiano Santo Nucera ha impugnato la delibera della giunta comunale n. 52 del 28 aprile 2015, lamentando la sussistenza di profili di eccesso di potere (per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e mancanza di motivazione).

Il ricorrente ha lamentato che la giunta comunale si è limitata a prendere atto della inottemperanza all'ordinanza di demolizione, senza tenere conto della pendenza del ricorso già proposto avverso la medesima ordinanza.

Inoltre, egli ha richiamato le censure già proposte col ricorso n. 395 del 2011, in particolare quella secondo cui il rilascio della autorizzazione paesaggistica del 2006 comporterebbe anche la regolarità urbanistica dei manufatti, ed ha aggiunto che vi sarebbe un eccesso di potere, sia per mancata

considerazione dell'affidamento, derivante dal «considerevole arco temporale trascorso», sia perché non occorrerebbe per le opere un formale permesso di costruire.

4. Così sintetizzate le censure proposte con i due ricorsi in esame, ritiene il Collegio che essi vadano riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto strettamente connessi per evidenti ragioni oggettive e soggettive.

5. Va preliminarmente respinta la censura, proposta con entrambi i ricorsi dal signor Sebastiano Santo Nucera, secondo cui gli atti sarebbero stati illegittimamente emanati nei suoi confronti.

5.1. Con riferimento alla censura proposta col primo ricorso, osserva il Collegio che – qualora gli atti repressivi di illeciti edilizi siano emessi nei confronti di due persone ritenute entrambe responsabili ai sensi dell'art. 31 del testo unico n. 380 del 2011 – la censura secondo cui solo uno di essi sia l'effettivo responsabile non riguarda comunque la legittimità dell'atto, per la parte in cui è stato emesso nei confronti di chi ne risulti pacificamente responsabile.

In altri termini, per la legittimità dell'ordinanza di demolizione del 9 marzo 2011 – come rivolta nei confronti del signor Antonio Nucera – è del tutto irrilevante che essa sia stata rivolta e notificata anche al fratello.

5.2. La censura (proposta in entrambi i ricorsi) risulta infondata e va respinta, anche con riferimento alla posizione del signor Sebastiano Santo Nucera.

Dalla documentazione acquisita, ed in particolare dal verbale di sopralluogo del 24 febbraio 2011, come riportato nelle premesse dell'ordinanza di demolizione del 9 marzo 2011, emerge con chiarezza che egli – presente sul posto al momento del sopralluogo - si è dichiarato autore della realizzazione delle opere.

Pertanto, del tutto legittimamente l'Amministrazione gli ha dapprima ingiunto la demolizione delle opere ed ha poi attivato, anche nei suoi confronti, il procedimento volto alla demolizione d'ufficio.

Ovviamente, restano salvi i rapporti interni tra i soggetti solidalmente obbligati nei confronti dell'Amministrazione, nel caso di esercizio dell'azione di regresso dinanzi al giudice civile nei confronti del fratello.

6. Risultano altresì palesemente infondate anche tutte le altre censure proposte col primo ricorso, come richiamate ed illustrate col secondo ricorso.

6.1. Contrariamente a quanto è stato reiteratamente dedotto dagli interessati, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del data 22 agosto 2006 non consente di escludere l'illiceità dei manufatti.

A parte ogni considerazione sul fatto che non è stato dedotto che la medesima autorizzazione sia diventata efficace a seguito delle necessarie determinazioni della Soprintendenza statale ai sensi dell'allora vigente art. 159 del codice n. 42 del 2004, è decisivo considerare che per i manufatti in questione – da qualificare come «nuove costruzioni» - non è mai stato rilasciato alcun titolo edilizio, tanto meno un permesso di costruire.

Anche quando sia rilasciata una autorizzazione paesaggistica, per l'edificazione di ulteriori volumi occorre il rilascio del permesso di costruire (che costituisce «atto autonomo» rispetto alla medesima autorizzazione, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del codice n. 42 del 2004).

Il Comune ha pertanto doverosamente constatato l'abusività delle opere in questione.

6.2. Peraltro, la medesima autorizzazione ha riguardato la realizzazione di un «fabbricato amovibile da destinare a ricovero mezzi agricoli e deposito».

Quand'anche fosse stato a suo tempo rilasciato il titolo edilizio, l'avvenuta edificazione di un fabbricato destinato ad abitazione comporta che è stato realizzato un edificio del tutto diverso, non più 'amovibile' e in totale difformità rispetto al titolo abilitativo (oltre quello 'a L').

Dunque, la stessa autorizzazione paesaggistica (pur se in ipotesi sia a suo tempo divenuta efficace) va considerata del tutto irrilevante, rispetto all'edificio che è stato poi realizzato, costituente un *aliud pro alio*.

6.3. Va escluso che nella specie si possano considerare sussistenti un legittimo affidamento, ovvero la buona fede di chi abbia costruito i manufatti in questione, né può essere accolta la censura sulla

sproporzionalità dell'azione amministrativa o sul rilievo del 'considerevole decorso del tempo' dalla commissione dell'abuso.

Le opere sono state realizzate senza titolo, su area demaniale ed in palese contrasto con la normativa edilizia e con quella paesaggistica.

Non rileva in questa sede accertare se vi sia stata l'attivazione di un procedimento penale per la violazione di tali normative, poiché l'autorità amministrativa deve esercitare senza indugio i propri poteri repressivi in materia.

Per la consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide e fa propria:

- «quando è realizzato un abuso edilizio non è radicalmente prospettabile un legittimo affidamento e il proprietario non si può di certo dolere dell'eventuale ritardo con cui l'amministrazione – a causa del mancato accertamento dell'abuso o per la connivenza degli organi pubblici pro tempore – abbia emanato il provvedimento che la legge impone di emanare immediatamente»;

- «la legge non ha mai attribuito rilievo sanante al ritardo con cui l'Amministrazione emana l'atto conseguente alla commissione dell'abuso edilizio, né si può affermare che l'inerzia o la connivenza degli organi pubblici possano comportare una sostanziale sanatoria, che la legge invece disciplina solo in casi tassativi, o con leggi straordinarie sul condono o con la normativa sull'accertamento di conformità» (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 21 marzo 2017, n. 1267 ; sez. VI, 6 marzo 2017, n. 1060 e n. 1058; Tar Reggio Calabria, 7 aprile 2017, n. 325; Tar Reggio Calabria, 8 settembre 2016, n. 897).

7. Per le ragioni che precedono, i due ricorsi previa loro riunione vanno respinti. La condanna al pagamento delle spese del giudizio segue la soccombenza ed è liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti n. 395 del 2011 e n. 613 del 2015, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna i signori Antonio Nucera e Sebastiano Santo Nucera al pagamento nei confronti della amministrazione costituita delle spese del giudizio corrispondente al ricorso n. 395 del 2011 che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.

Condanna il signor Sebastiano Santo Nucera al pagamento nei confronti della amministrazione costituita delle spese del giudizio corrispondente al ricorso n. 613 del 2015 che liquida in euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO